

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2586

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TREMAGLIA

Istituzione dell'Autorità per la tutela della legalità  
e della trasparenza nella pubblica amministrazione

*Presentata il 30 ottobre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Siamo chiamati ad una dura battaglia contro la corruzione e, a tale proposito, non possiamo dimenticare cosa hanno significato per il nostro Paese le vicende di « tangentopoli », che hanno dimostrato quanto la illegalità fosse diffusa non solo a livello di classe politica, ma altresì nella pubblica amministrazione.

È stata intrapresa una operazione di pulizia che non è certamente compiuta e che trova grosse resistenze per chi è nostalgico della « partitocrazia », nei « riciclati » e in quanti, negli apparati, tentano la restaurazione della « prima Repubblica ».

Ma non esiste soltanto il problema della repressione, che sicuramente deve svolgersi con estrema chiarezza, trasparenza e decisione, facendo soprattutto i processi e non fermandosi di fronte ad inaccettabili resistenze, ma il grande problema da af-

frontare è quello di prevenire la corruzione eliminando, diremmo, « sul nascere », anche la « tentazione » al delitto.

La corruzione ambientale ha inciso negativamente sulla stessa economia del Paese perché ha capovolto ogni regola ed ogni legittima concorrenza economica, ma ha altresì compromesso le stesse finanze dello Stato e ha colpito sia le imprese che i cittadini, gravati indirettamente da questi fatti illeciti e direttamente da una vera e propria tassa aggiuntiva.

Come ha detto il Governatore della Banca d'Italia: « Forme di corruzione diffusa nei rapporti tra imprese e sfera pubblica, hanno gonfiato la spesa, leso il buon funzionamento del mercato, ostacolato la selezione dei fornitori e dei prodotti migliori. L'entità di questa tassazione impropria, che da ultimo ricade sui cittadini, è di una gravità che sgomenta ».

Non da sottovalutare sono le conseguenze perverse, l'evasione fiscale ed il costo delle opere pubbliche, dei beni e dei servizi che hanno aumentato il disastro nella pubblica amministrazione.

Nel mentre dobbiamo guardare con grande rispetto e ammirazione ai servitori dello Stato che compiono il loro dovere con tanti sacrifici e, talvolta, anche in condizioni economiche assurde, diviene indispensabile colpire le « mele marce », che incrinano la stessa fiducia dei cittadini ed hanno portato alla crisi di un intero sistema politico ed istituzionale.

« Tangentopoli » ha screditato il nostro Paese certamente anche all'estero, infliggendo pesanti umiliazioni ai nostri connazionali che nel mondo hanno sempre goduto di grande rispetto, prestigio ed ammirazione, cadendo in un degrado che ha inciso, non di poco, nei rapporti internazionali e anche nella stessa politica estera; basti pensare a quanto è accaduto nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Dobbiamo osservare, però, che talune critiche internazionali non trovano fondamento nella realtà nel senso che, per quanto riguarda la lotta alla corruzione (che esiste ovunque), mentre in Italia si è affrontato il problema, anche con eccellenti risultati, altrove non è avvenuto.

Da noi è comunque iniziata una via italiana alla trasparenza, intesa come tentativo di affrontare il problema con razionalità e decisione; per questo pensiamo a nuove leggi sia sul fronte della repressione sia su quello della prevenzione. Occorre finalmente introdurre « la democrazia delle responsabilità » facendo riferimento a quei valori etici di cui devono farsi carico tutte le moderne democrazie, indipendentemente dal fatto che esse siano economicamente più avanzate.

Ed è in questo quadro che bisogna trattare di questi problemi anche su un piano internazionale, per non devastare con la corruzione i Paesi particolarmente a rischio del Terzo Mondo e, nello stesso tempo, impedire che attraverso costruzioni legislative fiscali « allegre » e « paradisi fiscali », dove tutto ormai è incontrollato ed incontrollabile, che continuino a scorrere

immensi fiumi di danaro che coprono il traffico illegittimo del « danaro sporco ».

Nella verità, quindi, i problemi sono pesanti anche nei collegamenti con gli altri Paesi. Ma, tornando a noi, dobbiamo far sì che la introduzione dell'anagrafe patrimoniale nella pubblica amministrazione elimini, attraverso le indagini, le verifiche, i controlli e le sanzioni ogni possibilità di corruzione e di concussione.

Dobbiamo ricordare nel 1994 il decreto-legge del Governo Berlusconi, con la istituzione del Servizio tutela amministrazione finanziaria (STAF), che riguardava i dipendenti pubblici del Ministero delle finanze. Quel decreto-legge è stato reiterato molte volte e poi lasciato decadere.

Anche nel corrente anno è stato proposto il decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, e nell'attuale legislatura è stato emanato il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 263, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione. Ma anche questo ultimo decreto è decaduto, e ciò provoca molte perplessità sulla volontà effettiva di dare corso ad una azione chiara, forte, di trasparenza e di contrattacco nei confronti della corruzione.

Proprio in questi giorni al Senato della Repubblica, nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria, il 24 ottobre 1996, è stato approvato un articolo riguardante l'anagrafe patrimoniale che però non può, di per sé, richiamandosi alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, risolvere i problemi che si affrontano con la presente proposta di legge. Anche perché, e per noi è fondamentale e determinante, le competenze attribuite dalla citata legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di Governo.

La nostra richiesta, contenuta negli articoli della presente proposta di legge, è sicuramente molto ampia, ed a tali articoli ci riportiamo, senza ulteriori commenti. Intendiamo però sottolineare che viene istituita l'Autorità per la tutela della legalità e della trasparenza nella pubblica am-

ministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2: « Al fine di prevenire i fenomeni di illegalità nella pubblica amministrazione », (e questo è lo scopo di fondo del nostro progetto di legge) « l'Autorità raccoglie ed elabora le informazioni ed i dati relativi, sia avvalendosi delle notizie provenienti dalle amministrazioni pubbliche, secondo quanto disposto dall'articolo 7, sia verificando l'osservanza degli obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento da parte dei dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale (...). Ciascuna amministrazione potrà inoltre, chiedere che l'Autorità estenda la propria attività anche a specifiche categorie di dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali, nonché alle persone estranee all'amministrazione indicate all'articolo 5, comma 4, qualora ciò risulti opportuno in relazione alla particolare posizione rivestita da tali soggetti ».

L'articolo 5 definisce, in particolare, le funzioni dell'Autorità, le ispezioni, le indagini, gli elementi e le notizie concrete nei confronti di quanti risultano inadempienti

ai propri obblighi e doveri d'ufficio; tali dati possono essere acquisiti anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dalla procura della Repubblica.

Ma noi vogliamo sottolineare soprattutto in questa relazione introduttiva che, come è stabilito al comma 3 dell'articolo 1: « L'Autorità è organo amministrativo e di alta consulenza del Parlamento, del Governo e della pubblica amministrazione, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (...) ».

Questo è il fattore indispensabile della presente proposta di legge, al fine di poter operare al di fuori di qualsiasi pressione, che comprometterebbe le finalità di questa azione di risanamento globale della vita pubblica italiana.

Non dobbiamo fare un'opera di propaganda, dobbiamo fare un'opera di verità che, secondo noi, va costruita negli interessi generali della nazione e, quindi, con il contributo di tutte le forze politiche; per essere chiari, l'Autorità non può avere, né deve avere, una caratterizzazione di parte e di partito.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita l'Autorità per la tutela della legalità e della trasparenza nella pubblica amministrazione, di seguito denominata « Autorità », con sede in Roma.

2. Al fine di prevenire i fenomeni di illegalità nella pubblica amministrazione, l'Autorità raccoglie ed elabora le informazioni ed i dati relativi, sia avvalendosi delle notizie provenienti dalle amministrazioni pubbliche, secondo quanto disposto dall'articolo 7, sia verificando l'osservanza degli obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento da parte dei dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Ciascuna amministrazione pubblica può, inoltre, chiedere che l'Autorità estenda la propria attività anche a specifiche categorie di dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali, nonché alle persone estranee all'amministrazione indicate all'articolo 5, comma 4, qualora ciò risulti opportuno in relazione alla particolare posizione rivestita da tali soggetti.

3. L'Autorità è organo amministrativo e di alta consulenza del Parlamento, del Governo e della pubblica amministrazione, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da cinque membri.

4. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione od equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno

dieci anni, nonché tra professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche.

5. Entro trenta giorni dalla nomina del presidente, o dalla vacanza del posto, i cinque membri dell'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Autorità, uno tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparata, uno tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, uno tra i dirigenti generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, uno tra gli ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a generale di brigata e uno tra professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche.

## ART. 2.

1. Il presidente dell'Autorità dura in carica sette anni, indipendentemente dai limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza di cui all'articolo 1, comma 4, e non può essere confermato. I cinque membri durano in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza di cui al medesimo articolo 1, comma 5, e non possono essere confermati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario generale dell'Autorità.

3. Non è ammissibile l'esercizio di alcuna attività professionale o di consulenza sia per il presidente che per i membri dell'Autorità, né è compatibile la loro attività in altri uffici pubblici; se dipendenti dello Stato essi sono collocati fuori del ruolo organico oppure, se professori universitari, sono posti in aspettativa.

## ART. 3.

1. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, la cui pianta organica è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze e su parere conforme del presidente dell'Autorità. Nella pianta organica è previsto il numero dei posti che non può, comunque, eccedere le 350 unità.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dell'Autorità è scelto tra il personale civile e militare dello Stato, secondo criteri individuati nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 1. Il personale dell'Autorità è posto fuori dei ruoli dell'amministrazione di provenienza ed il suo servizio presso l'Autorità è considerato a tutti gli effetti di legge quale servizio prestato presso la stessa amministrazione.

3. In via ordinaria, l'assunzione del personale dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti, per l'intera durata della carica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, in base ai criteri fissati dal contratto nazionale collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende un segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del presidente dell'Autorità, tra il personale delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C.

## ART. 4.

1. L'Autorità delibera un regolamento interno, concernente la propria organizzazione ed il relativo funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché la disciplina della gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge.

2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'Autorità può avvalersi di consulenti esterni e del servizio ispettivo della Banca d'Italia, in relazione a specifici temi e problemi.

## ART. 5.

1. L'Autorità svolge d'ufficio, ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o dei singoli Ministri, le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni;

b) esegue indagini patrimoniali sul personale delle amministrazioni pubbliche,

di cui all'articolo 1, comma 2, tenendo anche conto del loro tenore di vita;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli spa, di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie ed i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero vi siano elementi concreti per ritenere che gli stessi siano infedeli od incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche mediante perquisizioni e sequestri, autorizzati dal procuratore della Repubblica competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da assicurare la riservatezza dei terzi;

d) richiede informazioni o documenti all'Autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe istituita all'articolo 9;

g) richiede alle amministrazioni finanziaria, civile e militare, le verifiche ed i controlli fiscali occorrenti ai fini delle proprie indagini;

h) utilizza, nei limiti di cui alla presente legge, i dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, attraverso uno specifico collegamento;



*i)* è in collegamento con tutte le amministrazioni pubbliche e può richiedere alle stesse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti;

*l)* esercita ogni altra attività utile alla prevenzione dell'illegalità e di ogni altra disfunzione nella pubblica amministrazione.

2. Qualora dalle indagini e dagli accertamenti di cui al comma 1 emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale, amministrativo-contabile, disciplinare o comunque relativa al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio, l'Autorità ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza.

3. Le indagini patrimoniali effettuate dall'Autorità possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti, di cui all'articolo 307, ultimo comma, del codice penale, dei dipendenti delle amministrazioni statali, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi ed a qualsiasi altro organo collegiale, comunque denominato, delle amministrazioni pubbliche, ancorché non appartenenti a queste ultime, con esclusione del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, nonché a coloro che hanno ricevuto incarichi, di qualsiasi natura, da parte di soggetti pubblici.

#### ART. 6.

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dall'Autorità nel corso delle indagini di cui all'articolo 5, sono considerati, a tutti gli effetti di legge, attività istruttoria del procedimento disciplinare da instaurare, a cura dell'ammini-

strazione di appartenenza, a carico del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti. I termini per la contestazione degli addebiti disciplinari decorrono dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione di appartenenza, del fascicolo contenente i documenti e gli elementi stessi.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità ed i termini delle procedure istruttorie di cui al comma 1 del presente articolo, in modo da garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali, vincolati dal segreto d'ufficio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le relative attività di indagine, ispezione, accertamento ed istruttoria devono essere specificatamente verbalizzate.

#### ART. 7.

1. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire trimestralmente i dati e le informazioni concernenti il proprio personale sottoposto a procedimenti penali e disciplinari, secondo le modalità determinate dall'Autorità, nonché tutte le notizie ed i dati che questa ritenga utile acquisire. All'Autorità non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*).

2. L'Autorità può avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi delle amministrazioni pubbliche, che sono tenute a fornire la collaborazione richiesta, ivi compresi i nuclei di valutazione od i servizi per il controllo interno previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

#### ART. 8.

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità presenta al Presidente del Se-

nato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato della pubblica amministrazione, dei procedimenti penali e disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici, e del livello di effettiva legalità dell'azione amministrativa, come desunti dagli accertamenti svolti nel corso dell'anno solare precedente. Ferme restando le competenze degli organi consultivi del Governo e della pubblica amministrazione, l'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire i fenomeni di corruzione o di illegalità presenti nella pubblica amministrazione.

2. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; essa propone, altresì, le misure normative, amministrative, organizzative o contrattuali ritenute idonee al fine di prevenire il citato fenomeno. L'Autorità inoltre, su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati, può esprimere pareri su iniziative legislative o regolamentari e su problemi riguardanti le proprie finalità istituzionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che hanno come finalità la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ovvero che possono costituire occasione per il verificarsi del fenomeno stesso.

4. L'Autorità segnala al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, le situazioni che possono agevolare il fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione derivanti da disposizioni legislative ovvero segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti ed agli enti locali e territoriali interessati, le medesime situazioni derivanti da disposizioni regolamentari.

## ART. 9.

1. Presso l'Autorità è istituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 5, alla quale tali soggetti devono periodicamente comunicare, secondo termini, modalità e criteri determinati dall'Autorità con i regolamenti di cui all'articolo 10, i dati e le notizie concernenti la situazione patrimoniale e le disponibilità del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte del coniuge non separato e dei figli conviventi, anche per il tramite di società od enti, di attività afferenti i settori affidati alla cura dell'amministrazione cui appartiene il congiunto dipendente pubblico.

2. L'inosservanza delle disposizioni inerenti la comunicazione di dati all'anagrafe patrimoniale di cui al comma 1, costituisce grave inadempienza dei doveri di fedeltà del dipendente ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento di appartenenza, ovvero è causa, per gli estranei alle amministrazioni pubbliche, di decadenza immediata dall'incarico di cui all'articolo 5, comma 4.

3. L'Autorità acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente, ed aggiorna, in base a tali documentazioni, le posizioni dell'anagrafe patrimoniale di cui al comma 1.

4. Con i regolamenti di cui all'articolo 10 sono individuate le categorie dei dipendenti pubblici tenute a comunicare i dati all'anagrafe patrimoniale di cui al comma 1, secondo criteri che tengono conto della qualifica, della funzione e delle mansioni espletate, delle amministrazioni pubbliche o degli enti di appartenenza, della dislocazione territoriale nonché di una pianificazione temporale delle acquisizioni dei dati.

5. Con i regolamenti di cui all'articolo 10 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte esclusivamente del presidente e dei membri dell'Autorità,

nonché dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative al trattamento ed alla riservatezza dei dati personali, previste dai rispettivi ordinamenti.

ART. 10.

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e su parere conforme del presidente dell'Autorità, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

ART. 11.

1. Fatte salve le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni legislative regolamentari e contrattuali, nonché le disposizioni previste per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, chiunque è stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, ovvero per i medesimi reati ha beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, qualora riammesso in servizio, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale nelle amministrazioni pubbliche; non può dirigere dipartimenti, direzioni generali, divisioni, servizi, uffici, reparti e strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo ed a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale a rilevanza interna ed esterna; non può far parte di organi che esercitano funzioni giurisdizionali o giustiziali né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici della pubblica amministrazione o dei cittadini.

2. I dipendenti di cui al comma 1, se non appartenenti alle qualifiche dirigenziali, ove riammessi in servizio, sono ad-

detti comunque a funzioni ed uffici diversi da quelli cui erano addetti all'atto della commissione del reato, anche in sede di servizio situata in comune diverso ed individuata, secondo le disponibilità dell'amministrazione competente nell'ordine: nel medesimo ambito provinciale, regionale o nazionale. Ove non sia possibile assegnare i dipendenti secondo i criteri del presente comma, gli stessi sono posti in mobilità obbligatoria e, se non ricollocati entro un anno, sono destituiti o licenziati. Se appartenenti alle qualifiche dirigenziali, ove riammessi in servizio, essi possono ricoprire esclusivamente funzioni di consigliere ministeriale o consigliere ministeriale aggiunto, anche in soprannumero, per un periodo non inferiore a tre anni, alla conclusione del quale il Ministro competente propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'attribuzione di nuove funzioni dirigenziali ovvero la messa a disposizione.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, se non dirigenti, sono esclusi, per dieci anni decorrenti dalla scoperta del reato, da procedure di selezione dirigenziale; se dirigenti, per dieci anni decorrenti dalla scoperta del reato, non possono essere nominati dirigenti generali; se dirigenti generali, per dieci anni decorrenti dalla scoperta del reato, non possono ricoprire incarichi comunque retribuiti anche se connessi con la funzione rivestita, nel cui caso i compensi previsti sono devoluti all'erario.

4. Il dipendente sospeso cautelativamente, qualora al termine della sospensione cautelare sia stato riammesso in servizio prima della sentenza definitiva di assoluzione o di condanna, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali applicabili, è addetto comunque, in via provvisoria, a funzioni ed uffici diversi da quelli cui era addetto all'atto della sospensione o in relazione ai quali è in corso il procedimento per il quale è stato sospeso, anche in sede di servizio situata in comune diverso ed individuata, secondo le disponibilità dell'amministrazione competente, nell'ordine: nel medesimo ambito provinciale, regionale o

nazionale. All'esito del procedimento penale, quando il dipendente è riconosciuto non colpevole, è restituito nella funzione, sede ed ufficio di provenienza, a seguito di motivato provvedimento del Ministro competente.

